

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1318/80 DEL CONSIGLIO****del 29 maggio 1980****che modifica il regolamento (CEE) n. 1640/79 che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dei criteri previsti all'articolo 3 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 516/77, il regolamento (CEE) n. 1640/79<sup>(3)</sup> ha limitato, a partire dalla campagna 1979/1980, la concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo a 57 100 tonnellate, sulla base dei dati forniti dai paesi produttori; che per rispettare tale massimale, la Commissione ha limitato, con il regolamento (CEE) n. 1731/79<sup>(4)</sup>, la concessione dell'aiuto destinato ad ogni impresa di trasformazione al 105 % della quantità di conserve prodotte nel corso della campagna 1978/1979;

considerando che successivamente due Stati membri hanno rispettivamente modificato e completato i dati

relativi alla produzione che sono serviti a stabilire la produzione media triennale sulla cui base è stato fissato il massimale; che in conseguenza di tale aggiornamento è necessario modificare il massimale per non nuocere agli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1640/79 è sostituito dal testo seguente:

*• Articolo 1*

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sotto-voce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitato per la campagna 1979/1980 a 75 300 tonnellate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1980.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. MARCORA

<sup>(1)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 4.<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 21.